

TRIBUNALE DI LIVORNO

PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI EX ART. 67 CCII

La Sig.ra **Sabina Ferrari**, [REDACTED]
[REDACTED] rappresentata e difesa, dall'avv. Chiara Vatti, C.F.
[REDACTED], pec chiaravatti@pec.ordineavvocatilivorno.it ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Livorno, Via Ricasoli 70, come da mandato allegato alla busta informatica contenente il presente atto, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento al predetto indirizzo di posta elettronica certificata.

PREMESSO CHE

- la sig.ra Sabina Ferrari depositava presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno l'istanza per la nomina di un gestore della crisi;
- l'Organismo di composizione della crisi comunicava l'avvenuta nomina dell'Avv. Alessio Ciampini quale gestore della crisi;

Con l'ausilio del professionista incaricato, che ha predisposto la relazione ex art. 68, secondo comma, CCII che si allega (all. 1), è stato predisposto il piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 CCII nel prosieguo illustrato.

1. Requisiti di ammissibilità

Si fa presente che ricorrono i presupposti di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 CCII considerato che il ricorrente:

- a) si trova in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII;
- b) riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), CCII in quanto persona fisica che non ha mai svolto attività di impresa;
- c) non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti;
- d) non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- e) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

2. Le cause del sovraindebitamento

Il sovraindebitamento dell'odierna ricorrente trae origine dal mantenimento della propria famiglia, come si evince anche dalla natura dei debiti contratti (mutuo per acquisto casa familiare cointestato al coniuge, condominio cointestato, cessione del quinto, conto corrente BNL con carta di credito utilizzato per il mantenimento). Preme, tuttavia, sottolineare come alcune dei debiti contratti dalla signora siano in parte cointestati con il marito, difatti sia il mutuo ipotecario a favore della Banco Desio Brianza sia il debito nei confronti del Condominio di via della Campania gravano sia sull'odierna ricorrente sia sul [REDACTED]. Per quanto concerne, poi, il debito nei



confronti dell'Agencia delle Entrate Riscossione, molte delle cartelle emesse a carico della ricorrente riguardano contravvenzioni stradali relative al veicolo targato [REDACTED] intestato alla sig.ra Ferrari, ma all'epoca in uso al marito [REDACTED] il quale è il responsabile delle violazioni stradali. Il [REDACTED] utilizzava il veicolo [REDACTED]. La ricorrente ha presentato al Pra la perdita di possesso di detto veicolo in data 09.02.2023, non avendo più notizia sul luogo e sullo stato di possesso di esso.

La sig.ra Ferrari è oggi legalmente separata con il [REDACTED]. Durante il matrimonio il sig. [REDACTED] non ha mai avuto un'occupazione stabile e diverse volte è stato licenziato per giusta causa. Anche se il [REDACTED] ha dato il proprio contributo economico alla famiglia sulla base delle proprie entrate, lo stipendio di [REDACTED] della sig.ra Ferrari ha rappresentato durante l'arco della vita familiare l'entrata mensile certa per la famiglia.

Nel corso degli anni, la ricorrente ha ricevuto aiuti economici da parte della propria famiglia di origine, come per esempio per l'acquisto della automobile [REDACTED] cointestata con il padre e per l'accensione del contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione familiare della sig.ra Ferrari ove la madre, [REDACTED], si era resa garante.

La situazione debitoria della sig.ra Ferrari si è aggravata alla morte del padre avvenuta nel 2019 per poi precipitare dall'inizio dell'anno 2021 quando il marito [REDACTED] si è definitivamente allontanato dalla famiglia per andare in Egitto, senza contribuire in alcun modo al mantenimento delle proprie figlie che nel frattempo erano cresciute e conseguentemente erano aumentate le necessità ed i costi.

Non potendo più contare sull'aiuto della propria famiglia di origine dalla morte del padre, e sulle entrate del marito, la ricorrente non è più riuscita a far fronte a tutti i debiti nel frattempo maturati, riuscendo solamente a versare mensilmente la rata del mutuo e della cessione del quinto, e pertanto ha depositato istanza di nomina di gestore della crisi.

3. La situazione debitoria

L'odierna situazione debitoria della ricorrente può essere riassunta nel seguente prospetto:

- Ibl Banca-cessione del quinto dello stipendio (doc. 2): € 9.564,96;
- Banco Desio Brianza-mutuo cointestato con il [REDACTED] garantito con fideiussione della [REDACTED] (doc. 3): € 27.998,04;
- Ifis Npl Investing spa (doc. 4): € 5.051,45 per capitale, € 951,56 per spese e compensi legali;
- Agenzia Entrate Riscossione spa (doc. 5): € 48.749,09;
- Agenzia delle Entrate (doc. 6): € 4.538,78;
- Comune di Livorno (doc. 7): € 597,65;
- Condominio via della Campania 99 (doc. 8): € 19.929,89 [REDACTED];
- Credit Factor spa (doc. 9): € 38.668,07;



- Avv. Monica Esposito (doc. 10): € 4.358,15 per compenso professionale separazione;
- FCE Bank Plc (doc. 11): € 22.738,02 (intestato al defunto padre della ricorrente);

A ciò si dovranno aggiungere le spese generate dall'instauranda procedura di composizione della crisi pari ad € 8.464,55 di cui € 3.981,48 per compenso per l'assistenza legale prestata dalla scrivente (doc. 12) ed € 3.483,07 per compenso dovuto all'Avv. Alessio Ciampini quale gestore della crisi designato dalla Camera di Commercio (doc. 14). Per quanto concerne, invece, il compenso del geom. Antonino Bonarrigo per la redazione della perizia di stima immobiliare pari ad € 2.995,17 (doc. 13), quest'ultimo deve essere inserito nell'elenco dei crediti.

Con riferimento alla posizione debitoria sopra rappresentata, si producono le risultanze accesso agli atti al CRIF (doc. 15), Centrale Rischi (doc. 16) e Centrale Allarme interbancaria presso la Banca d'Italia (doc. 17), estratto dei ruoli fornito dall'Agenzia delle Entrate Riscossione (doc. 5) e la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate (doc. 6), Comune di Livorno (doc. 7).

4. La situazione familiare, economica e patrimoniale

A) *composizione del nucleo familiare*

Il nucleo familiare della debitrice è composto, oltre che dalla stessa, dalle due figlie: [REDACTED]

[REDACTED] come da certificato di stato di famiglia che si allega (doc 18). In data 12.05.2022 è stata pronunciata dal Tribunale di Livorno la separazione personale fra la ricorrente ed il di lei marito, [REDACTED], come da decreto di omologa che si produce (doc. 19).

B) *elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia*

Le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del nucleo familiare (doc. 20) sono le seguenti:

- canone mensile di locazione € 550,00 con condominio incluso;
- spesa mensile per utenze energia, gas € 120,00;
- spesa mensile abbigliamento € 100,00;
- spesa mensile utenze telefoniche € 40,00;
- spesa alimentare mensile € 300,00
- spesa mensile rifornimento auto-moto € 200,00;
- spesa mensile per acquisto farmaci e analisi mediche € 50,00;
- spesa mensile per [REDACTED] € 200,00;
- spesa mensile per assicurazione e bollo auto/moto € 65,00;
- spesa mensile per materiale scolastico e libri € 30,00;
- spese mensili per attività sportiva [REDACTED] € 32,00;
- spesa mensile dentistica per [REDACTED] 60,00;
- tasse universitaria e acquisto testi universitari € 95,00.

per un totale complessivo di € 1.842,00



- La ricorrente versa mensilmente la rata del mutuo contratto con la Banca Desio in quanto la propria madre è garante di tale debito.

C) *la situazione reddituale*

A fronte delle spese mensili di cui al punto precedente, la situazione reddituale della ricorrente allo stato attuale, è la seguente:

- la sig.ra Ferrari è [REDACTED], assunta con contratto a tempo indeterminato dal [REDACTED] e percepisce uno stipendio mensile netto di € 1.700,00, (al netto dalla cessione del quinto di € 275,00 a favore di IBI) come da busta paga che si produce (doc. 21). La ricorrente, inoltre, svolge un'ulteriore attività lavorativa occasionale, con [REDACTED] come operatore turistico (doc. 22). Il reddito lordo annuo è di € 32.452,00, come risulta dai modelli di dichiarazione dei redditi (doc. 23). La sig.ra Ferrari percepisce un assegno familiare mensile per la [REDACTED] di € 200,00 (doc. 21).

Il [REDACTED], coniuge separato della sig.ra Ferrari, versa per il mantenimento delle figlie la somma mensile di € 400,00. Detto versamento è regolare dal mese di Settembre 2022, in quanto [REDACTED] ha un'occupazione stabile.

Considerato la cessione del quinto di € 275,00 che attualmente grava lo stipendio della signora Ferrari, la tredicesima mensilità, l'assegno unico di € 200,00 e l'assegno di mantenimento delle figlie versato dal coniuge separato di € 400,00, la ricorrente percepisce mensilmente la somma complessiva di € 2.600,00.

Inoltre, la figlia [REDACTED] studia all'Università di [REDACTED] presso [REDACTED], e durante il fine settimana svolge attività lavorativa presso [REDACTED] durante la stagione estiva presso [REDACTED] percependo un reddito complessivo annuo lordo di € 4.249,00 nell'anno 2023, si produce modello 730/2024 e 730/2023 (doc. 25 e 26). Mentre la figlia minore [REDACTED] è studentessa di liceo e non svolge alcuna attività lavorativa.

D) *elenco di tutti i beni del debitore*

I beni immobili: la ricorrente è titolare della quota di 1/6 di proprietà di un appartamento e posto auto siti in [REDACTED] pervenuti in forza della successione del di lei padre, in comproprietà con la sorella [REDACTED] per la quota di 1/6 di proprietà e con la madre [REDACTED] per la quota di 4/6 di proprietà, gravati dal diritto di abitazione di quest'ultima quale coniuge superstite su 1/2 del diritto di proprietà, il tutto come meglio identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Livorno: - appartamento: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] (come da visura catastale che si allega doc. 27).



Il valore all'asta di tale quota è stata calcolata in € 21.000,00 come risulta dalla perizia di stima che si allega (doc. 28).

I beni mobili aventi valore economico sono i seguenti:

- quota del 50% di proprietà dell'autovettura [REDACTED], immatricolata in data 26.02.2019 di valore pari ad € 5.550,00, doc. 29;
- moto [REDACTED] di piena proprietà della sig.ra Ferrari [REDACTED] dal 10.06.2020, di valore pari ad € 1.645,00 doc. 30;
- La ricorrente è intestataria di un conto corrente bancario acceso presso Banco Desio con una giacenza media mensile di € 1.000,00(doc. 31).

E) Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni:

Negli ultimi cinque anni, la ricorrente non ha posto in essere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione da parte della ricorrente. Tuttavia l'immobile sito in Livorno, via della Campania 99, che era in comproprietà fra la ricorrente e il di lei marito, gravato da ipoteca di I grado dalla Banca Desio, è stato oggetto di esecuzione immobiliare rubricata al [REDACTED] innanzi al Tribunale di Livorno promossa dal Condominio Via della Campania 99 ed è stata trasferita in forza di detta procedura esecutiva (doc. 32).

In data 09.02.2023 è stata presentata la perdita di possesso dell'autoveicolo targato intestato alla sig.ra Sabina Ferrari, a seguito di notifica di fermo amministrativo su detto veicolo (doc. 33).

5. La proposta di ristrutturazione

Alla luce di quanto sopra esposto, la debitrice intende mettere a disposizione della procedura il seguente patrimonio: il saldo del conto corrente ed il reddito da lavoro dipendente (fatta eccezione per la parte necessaria al mantenimento proprio e della famiglia e rimessa tuttavia ogni valutazione sulla convenienza della vendita dei veicoli, utili e necessari agli spostamenti della famiglia e sulla vendita della quota di 1/6 di proprietà dell'immobile attualmente abitazione della madre della ricorrente come precisato).

Ad oggi è possibile ipotizzare, in via del tutto prudenziale, che, nell'arco di 8 anni di durata della procedura, la somma complessiva a disposizione della procedura ammonterebbe ad € 72.800,00 oltre eventuali sopravvenienze, come per legge, con un versamento annuale di € 9.100,00.

La proposta prevede il soddisfacimento delle spese della procedura dei creditori nei termini di seguito specificati, sulla base della suddivisione dei creditori per tipologia di credito, mediante il pagamento degli stessi in percentuali differenti.

In particolare il debitore propone il pagamento:

- integrale delle spese di procedura € 8.464,55;
- parziale pagamento dei crediti privilegiati pari ad € 30.927,33;
- dei crediti chirografari (*ab origine* o degradati) pari ad € 104.387,00 nella misura del 31,76% pari ad € 33.125,95.



In particolare, l'importo di cui sopra verrà corrisposto all'esito dell'eventuale omologa con le seguenti modalità e tempistiche:

- pagamento delle spese della procedura entro il primo anno e dei crediti privilegiati entro il quinto anno.

I tempi previsti per la soddisfazione dei creditori sono così stimati in 8 anni.

Tutto ciò premesso ed esposto, la sig.ra Sabina Ferrari, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

al Tribunale di Livorno affinché, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dagli articoli 67 e ss. CCII,

VOGLIA

- dichiarare aperta la procedura di cui dagli artt. 67 e ss. CCII per la composizione della sopraesposta crisi da sovraindebitamento disponendo la comunicazione ai creditori;

- omologare il Piano di ristrutturazione come sopra proposto;

- disporre che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio.

Ai sensi del D.P.R.115/2002, si dichiara che il presente procedimento è soggetto al versamento del pagamento del contributo unificato in misura fissa pari ad € 98,00.

Si producono i seguenti documenti:

1. attestazione piano di ristrutturazione e relazione particolareggiata Avv. Ciampini;
2. Ibl Banca cessione quinto;
3. Mutuo Banco Desio piano ammortamento;
4. credito Ifis Npl Investing spa;
5. estratti di ruolo Agenzia Entrate Riscossione;
6. comunicazione Agenzia Entrate;
7. comunicazioni Comune di Livorno;
8. Condominio via della Campania 99;
9. Credit Factor spa;
10. nota spese Avv. Monica Esposito;
11. Fce Bank Plc;
12. compenso legale Avv. Vatti;
13. nota spese geom. Bonarrigo;
14. preventivo Avv. Alessio Ciampini;



15. Crif;
16. Centrale Rischii;
17. Centrale Allarme interbancaria;
18. Certificato stato di famiglia;
19. Decreto di omologa Tribunale di Livorno;
20. spese nucleo familiare;
21. busta paga;
22. [REDACTED]
23. Dichiarazioni redditi Sabina Ferrari;
24. Assegno Familiare;
25. modello 730/2024 [REDACTED]
26. modello 730/2023 [REDACTED]
- 27) visura catastale Sabina Ferrari;
- 28) perizia di stima immobile;
- 29) valore autovettura;
- 30) valore motociclo;
- 31) giacenza media conto corrente Banca Desio;
- 32) elenco sintetico formalità Ferrari e nota di trascrizione decreto di trasferimento;
- 33) perdita di possesso e fermo amministrativo.

Livorno, 20 marzo 2026

Con osservanza,

Sabina Ferrari

Avv. Chiara Vatti



TRIBUNALE DI LIVORNO
 SEZIONE CIVILE
 UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
 PROCEDIMENTO UNITARIO ISCRITTO AL N. 35-1/DELL'ANNO 2026
 INTEGRAZIONE

Nell'interesse della sig.ra **Sabina Ferrari**, [REDACTED] rappresentata e difesa,
 dall'avv. Chiara Vatti, e presso lo studio di quest'ultima elettivamente domiciliata

(parte ricorrente)

PREMESSO CHE

- la sig.ra Sabina Ferrari depositava ricorso per omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- in data 7.04.u.s. veniva notificato a cura della Cancelleria il provvedimento del Giudice nel assegnava alla parte ricorrente ed al gestore della crisi termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione del detto provvedimento per apportare eventuali integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti;
- in data 21.04.u.s. la ricorrente depositava istanza per la concessione di ulteriori 15 giorni ed il Giudice concedeva la proroga richiesta.

Tutto ciò premesso ed esposto, la sig.ra Sabina Ferrari, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, precisa quanto segue:

1. Genesi dei singoli debiti

Si precisano le cause della nascita dei crediti indicati nel ricorso:

- Banco Desio Brianza € 27.998,04: nascente da mutuo ipotecario [REDACTED] [REDACTED] per acquisto abitazione familiare sita in Livorno, via della Campania 99 (poi oggetto di esecuzione immobiliare [REDACTED] Tribunale di Livorno). Il mutuo era stato concesso per la somma di euro 120.000,00 e per la durata di anni venti in forza di atto ricevuto dal notaio Marco Cavallini di Rosignano Marittimo il giorno 11.02.2008, come da copia che si produce (doc. 34). Come già precisato nel ricorso, ad oggi il presente credito è mensilmente pagato dalla ricorrente stante la fideiussione della propria madre;
- Condominio via della Campania 99 € 19.929,89: debito nascente dalle rate condominiali non versate relative all'abitazione familiare sita in Livorno, via della Campania 99, acquistata dalla ricorrente unitamente [REDACTED] in forza dell'atto di compravendita ricevuto dal Segretario Generale del Comune di Livorno il giorno 11.02.2008 (che si produce doc. 35). Si precisa che il Condominio ha promosso azione esecutiva immobiliare rubricata al n. 44/2018 di questo



Tribunale contro la ricorrente ed ██████████ in forza di decreto ingiuntivo ██████████ emesso dal Tribunale di Livorno. Si depositano decreto ingiuntivo, atto di precetto ed atto di pignoramento immobiliare (doc. nn. 36-37-38);

- Comune di Livorno € 597,65: nascente da verbale n. 67178U 2024 per violazione codice della strada che si allega (doc. 39);

- Agenzia delle Entrate: € 4.538,78 nascente da cartelle di pagamento aventi ad oggetto ruoli rai anno imposta 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, cartella di pagamento derivante da controllo modello cud anno imposta 2018 e cartella su avviso di accertamento derivante da irpef, addizionale regionale e addizionale comunale (doc. 6 in atti);

- Ibl Banca € 9.564,96: nascente da contratto di finanziamento di cessione pro-solvendo di quote dello stipendio stipulato in data 21.02.2019 dalla ricorrente per n. 120 rate mensili di importo di euro 275,00 ciascuna, importo erogato euro 25.007,59, totale dovuto euro 33.000,00, come da contratto che si produce (doc. 40). La sig.ra Ferrari ha stipulato tale contratto per avere la necessaria liquidità per il mantenimento della propria famiglia. Tale debito è attualmente corrisposto dalla ricorrente stante la cessione.

- Credit Factor spa € 38.668,07: in parte nascente da contratto di finanziamento stipulato con BNL spa in data 01.08.2014 in 60 rate mensili di euro 317,99 ciascuna, importo erogato euro 15.000,00, totale dovuto euro 19.079,40 (doc. 9), in parte nascente per originari euro 764,19 da scoperto di conto corrente n. 3800/3800000000027996 BNL spa (doc. 9), in parte per originari euro 6.511,48 per carta di credito TOP CARD BNL spa (doc. 9), somme utilizzate per la famiglia.

- Ifis Npl Investing spa € 5.051,45 per capitale oltre ad € 951,56 per spese e compensi legali: nascente da contratto di apertura di linea di credito su carta di credito emessa da Findomestic Banca s.p.a. e collocata da BNL s.p.a. stipulato il 13.01.2014, importo originario del credito euro 1.500,00 (doc. 4), carta utilizzata per le necessità familiari.

- Agenzia Entrate Riscossione spa € 48.749,09: nascente quanto ad euro 28.773,91 da cartelle di pagamento aventi ad oggetto: Tari anni di imposta 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, Servizi alle attività educative anni di imposta 2014, 2015 e 2016, Irpef anno di imposta 2018, addizionale regionale e comunale Irpef anno di imposta 2015, rai anno di imposta 2015, Caccia e Pesca anno 2010, Imu anno di imposta 2012, consorzio di bonifica anni di imposta 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 e 2019, imposta automobilistica anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, come dettaglio delle singole cartelle(doc. 41), quanto ad euro 19.975,18 da cartelle di pagamento per violazione del codice della strada emesse da Comune di Livorno Polizia Urbana di Livorno, Amm. Prov.Le Di Pisa Servizio Polizia Provinciale, Societa' Entrate Pisa S.E.Pi. S.P.A., Comune Di Cecina - Polizia Urbana, Prefettura di Pistoia, Prefettura di Pisa, Comune di Massarosa - Polizia Urbana, Comune di Grosseto - Polizia Urbana,



Comune di Firenze - Polizia Urbana, Prefettura di Lucca, Prefettura di Livorno, come da dettaglio delle singole cartelle che si produce (doc. 42).

- FCE Bank Plc € 22.738,02: nascente da finanziamento [REDACTED] stipulato in data 22.02.2019 per acquisto della automobile [REDACTED] cointestata tra Sabina Ferrari ed il padre come da contratto in atti (doc.11);
- Avv. Monica Esposito € 4.358,15: per compenso professionale nella separazione giudiziale promossa da Sabina Ferrari nei confronti [REDACTED] iscritto innanzi al Tribunale di Livorno al n. [REDACTED] e successivamente mutato in separazione consensuale (doc. 10 e 19). All'uopo si deposita il ricorso presentato dalla sig.ra Ferrari (doc. 43).

Come già precisato nel ricorso, il sovraindebitamento dell'odierna ricorrente trae origine dal mantenimento della propria famiglia, come si evince anche dalla natura dei debiti contratti: mutuo per acquisto casa familiare cointestato al coniuge, condominio abitazione della famiglia cointestato con il coniuge, debito contratto dal padre della ricorrente per acquisto automobile cointestata con la stessa, cessione del quinto, scoperto di conto corrente BNL, debito per carta di credito, linea di credito concessa su carta di credito, utilizzate per il mantenimento. Preme precisare che ad oggi la Ferrari ha versato sia le rate del mutuo sia ha onorato le rate relative al finanziamento con IBL mediante l'intercorsa cessione.

Per quanto concerne, poi, il debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, molte delle cartelle emesse a carico della ricorrente riguardano contravvenzioni stradali relative al veicolo targato [REDACTED] intestato alla sig.ra Ferrari, ma all'epoca in uso a [REDACTED] a il quale è il responsabile delle violazioni stradali. La ricorrente ha presentato al Pra la perdita di possesso di detto veicolo in data 09.02.2023, non avendo più notizia sul luogo e sullo stato di possesso di esso (doc. 33).

[REDACTED] utilizzava il veicolo per andare [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] (doc. 43).

2. Sul privilegio sussidiario

La ricorrente è proprietaria della quota di 1/6 di proprietà di un appartamento e posto auto siti in Livorno, [REDACTED] pervenuti in forza della successione del di lei padre, in comproprietà con la sorella, [REDACTED], per la quota di 1/6 di proprietà e con la madre, [REDACTED], per la quota di 4/6 di proprietà, gravati dal diritto di abitazione di quest'ultima quale coniuge superstite su 1/2 del diritto di proprietà, il tutto come meglio identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Livorno: - appartamento: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] (come da visura catastale doc. 27).



Il valore all'asta di tale quota di 1/6 è stata calcolata in € 21.000,00 e l'eventuale offerta minima pari al 75% del prezzo base è pari ad euro 15.750,00, mentre il valore di mercato è stimato in euro 25.000,00, come risulta dalla perizia di stima (doc. 28).

La somma offerta ai creditori in privilegio è pari complessivamente ad € 29.873,03 (pari al 50% dei crediti privilegiati), superiore al valore di mercato di detta quota stimata in euro 25.000,00.

Un'eventuale liquidazione della quota di 1/6 dell'immobile non darebbe una soddisfazione migliorativa rispetto al piano di ristrutturazione dei debiti proposto, tenuto conto, inoltre, che un'eventuale esecuzione immobiliare comporterebbero il sostenimento delle spese per i compensi degli ausiliari del Giudice, per la pubblicità, per i compensi del legale del creditore procedente che andrebbero a ridurre notevolmente il ricavato distribuibile a favore dei creditori in privilegio. Un'eventuale esecuzione mobiliare sull'autoveicolo non comporterebbe il soddisfacimento dei creditori in privilegio in quanto il valore dello stesso è di euro 5.550,00 né un'eventuale esecuzione presso terzi sullo stipendio della ricorrente consentirebbe un soddisfacimento maggiore rispetto all'importo mensilmente offerto dalla stessa pari ad euro 700,00, precisando che nel mese di dicembre il versamento è pari euro 1.400,00.

Inoltre, si rappresenta che ai creditori in privilegio ex art. 2751 bis c.c. la somma proposta per ciascuno dei due è la seguente:

- avv. Monica Esposito, credito in privilegio ex art. 2751bis c.c. pari ad € 4.358,15, somma offerta in privilegio pari ad euro 2.179,07 ed in grado chirografario degradato pari ad euro 692,08, complessivamente la somma offerta è pari ad euro 2.871,15 (pari al 65,88% del credito originario);
- geom. Bonnarigo, credito in privilegio ex art. 2751bis c.c. pari ad € 2.907,80, somma offerta pari ad euro 1.453,90 ed in grado chirografario degradato pari ad euro 461,76, ascendente complessivamente ad euro 1.915,66 (pari 65,88% al del credito originario).

3. La proposta di ristrutturazione

Alla luce di quanto sopra esposto, la debitrice intende mettere a disposizione della procedura il seguente patrimonio: il saldo del conto corrente ed il reddito da lavoro dipendente (fatta eccezione per la parte necessaria al mantenimento proprio e della famiglia e rimessa tuttavia ogni valutazione sulla convenienza della vendita dei veicoli, utili e necessari agli spostamenti della famiglia e sulla vendita della quota di 1/6 di proprietà dell'immobile attualmente abitazione della madre della ricorrente come precisato).

Ad oggi è possibile ipotizzare, in via del tutto prudenziale, che la somma complessiva a disposizione della procedura ammonterebbe ad € 78.354,83 oltre eventuali sopravvenienze, come per legge, con un versamento annuale di € 9.100,00, nell'arco di 8 anni e 8 mesi di durata della procedura.



La proposta prevede il soddisfacimento delle spese della procedura dei creditori nei termini di seguito specificati, sulla base della suddivisione dei creditori per tipologia di credito, mediante il pagamento degli stessi in percentuali differenti.

In particolare, a parziale modifica della proposta di cui al ricorso, il debitore propone il seguente pagamento:

- **in prededuzione:**

- compensi OCC e commissario giudiziale: € 3.483,07 previa liquidazione da parte del Giudice adito ai sensi dell'art. 6 CCII con soddisfazione 100%;

- compensi Avv. Vatti: euro 2.986,11 pari al 75%;

- **pagamento parziale al 50% dei crediti privilegiati** per la somma pari ad € 29.873,03 così suddivisa;

- Agenzia Entrate Riscossione spa credito complessivo € 48.749,09, in privilegio ex art. 2752 c.c. , la somma offerta è pari ad euro 24.374,54;

- Agenzia delle Entrate credito pari ad € 4.538,78 complessivo, di cui in privilegio ex art. 2752 ultimo comma euro 3.731,24, somma offerta pari ad euro 1.865,62.

- Avv. Monica Esposito, credito in privilegio ex art. 2751bis c.c. pari ad € 4.358,15, somma offerta pari ad euro 2.179,07.

- Geom. Bonnarigo, credito in privilegio ex art. 2751bis c.c. pari ad € 2.907,80, somma offerta pari ad euro 1.453,90.

- **pagamento dei crediti chirografari (ab origine o degradati)** pari ad € 129.132,62 nella misura del 31,76% pari ad € 41.012,52:

- Comune di Livorno: credito pari ad € 597,65, somma offerta pari ad euro 189,81.

- Condominio via della Campania 99 credito pari ad € 19.929,89, somma offerta pari ad euro 6.329,73.

- Ibl Banca: credito pari ad € 9.564,96, somma offerta pari ad euro 3.037,83.

- Avv. Monica Esposito, credito originario complessivo pari ad euro 4.358,15 decurtata la somma di 2.179,07 in privilegio, residuo credito degradato in chirografo € 2.179,08, somma offerta pari ad euro 692,08;

- Geom. Bonarrigo, credito originario complessivo pari ad € 2.907,80, decurtata la somma di 1.453,90 in privilegio, residuo credito degradato in chirografo € 1.453,90, somma offerta pari ad euro 461,76;

- Credit Factor spa credito pari ad € 38.668,07, somma offerta pari ad euro 12.280,98;

- Ifis Npl Investing spa credito pari ad € 6.003,01, somma offerta pari ad euro 1.906,55;

- FCE Bank Plc credito pari ad € 22.738,02, somma offerta pari ad euro 7.221,60;

- Banco Desio Brianza, credito pari ad € 27.998,04, somma offerta pari ad euro 8.892,18;

I tempi previsti per la soddisfazione dei creditori sono stimati in 8 anni secondo il seguente piano:



	I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno	VI anno	VII anno	VIII anno	8-mesi post VIII anno	Totale proposto
in predeuzione										
Compenso Occ al 100%									3.483,07	3483,07
Compenso Avv. Vatti al 75%	2.986,11									2986,11
Accantonamento rischi	1.000,00									1.000
in privilegio										
Avv. Monica Esposito	2.179,07									2.179,07
Geom. Bonarrigo-Ab studio	1453,90									1453,90
Agenzia Entrate	1.371,92	493,70								1865,62
Agenzia Entrate Riscossione	109,00	8606,30	9.100,00	6.559,24						24374,54
In via chirografaria 31,76%										
Avv. Monica Esposito				692,08						692,08
Comune di Livorno				189,81						189,81
Condominio via della Campania				998,93	1.000,00	1.011,65	1.059,05	2260,10		6329,73
Ifis Npl Investing spa					635,50	635,50	635,55			1906,55
Banco Desio					2000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	892,18	8892,18
Geom. Bonarrigo-Ab studio				461,76						461,76
Credit Factor				198,18	2500,00	2500,00	2868,72	3.034,50	1179,58	12280,98
FCE Bank PLC					1805,40	1805,4	1.805,4	1805,40		7221,6
Ibl Banca					1159,10	1147,45	731,28			3037,83
	9100	9100	9.100,00	9100	9100	9100	9100	9100,00	5554,83	78354,83



Tutto ciò premesso ed esposto, la sig.ra Sabina Ferrari, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, ricorsa al Tribunale di Livorno affinché, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dagli articoli 67 e ss. CCII, lo stesso

VOGLIA

- dichiarare aperta la procedura di cui dagli artt. 67 e ss. CCII per la composizione della sopraesposta crisi da sovraindebitamento disponendo la comunicazione ai creditori;
- omologare il Piano di ristrutturazione come sopra proposto;
- disporre che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio.

Si producono:

- memoria integrativa avv. Ciampini;
- 34. mutuo ipotecario;
- 35. atto di acquisto;
- 36. decreto ingiuntivo;
- 37. atto di precetto;
- 38. atto di pignoramento immobiliare;
- 39. verbale C.d.s. Comune di Livorno;
- 40. contratto sottoscritto con IBL;
- 41. dettaglio cartelle;
- 42. dettaglio cartelle violazione;
- 43. ricorso separazione Ferrari.

Livorno, 7 maggio 2026

Con osservanza,

Avv. Chiara Vatti



TRIBUNALE DI LIVORNO

UFFICIO FALLIMENTARE

(n. C.P. 35-1/2026, Giudice Delegato, Dott. Pastorelli)

Memoria nella procedura del piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII a carico del debitore Sig.ra Sabina Ferrari.

Ill.mo Signor Giudice,

il sottoscritto Avv. Alessio Ciampini in qualità di gestore della crisi relativamente alla procedura n. 35-1/2026 a carico della [REDACTED]

[REDACTED] fa presente quanto segue.

Premesso

- che in data in data 7.4.2026, il Giudice, Dott. Franco Pastorelli del Tribunale di Livorno letta la richiesta della proposta del piano di ristrutturazione dei debiti con provvedimento assegnava alla parte ricorrente ed al gestore della crisi il termine di quindi (15) giorni a fornire chiarimenti, integrazioni e nuovi documenti alla proposta suddetta;

- che in data la ricorrente a mezzo del suo advisor richiedeva proroga del termine concesso, ed il Giudice concedeva il suddetto termine di ulteriori 15 giorni.

In merito alla richiesta di integrazione relativa mancata indicazione della genesi dei singoli debiti contratti dalla Sig.ra Ferrari al fine di comprendere le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (lett. A) si precisa quanto segue.



I suddetti debiti traggono origine dal mantenimento della propria famiglia, come si evince anche dalla natura dei debiti contratti (mutuo per acquisto casa familiare cointestato al coniuge, condominio cointestato, cessione del quinto, conto corrente BNL con carta di credito utilizzato per il mantenimento).

Difatti la Sig.ra Ferrari è legalmente separata con il [REDACTED] [REDACTED] a e durante il periodo di matrimonio il marito [REDACTED] non ha mai avuto un'occupazione stabile ed è stato licenziato più per giusta causa e di conseguenza il contributo economico del marito in favore della famiglia è stato minimo e a fasi alterne. Per cui lo stipendio di insegnante della sig.ra Ferrari ha rappresentato durante l'arco della vita familiare l'entrata mensile certa e spesso unica per il sostentamento della famiglia.

Ne è una riprova che, la Sig.ra Ferrari ha ricevuto aiuti economici da parte della propria famiglia di origine, come per esempio per l'acquisto della automobile [REDACTED] cointestata con il padre e per l'accensione del contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione familiare della sig.ra Ferrari ove la madre si è resa garante.

La situazione debitoria della sig.ra Ferrari si è poi aggravata alla morte del padre avvenuta nell'anno 2019 per poi precipitare dall'inizio dell'anno 2021 quando il [REDACTED] si è definitivamente allontanato dalla famiglia per andare in Egitto, senza contribuire in alcun modo al mantenimento delle proprie figlie che nel frattempo erano cresciute e conseguentemente erano aumentate le necessità ed i costi. Non potendo più contare sull'aiuto della propria famiglia di origine dalla morte del



padre, e sulle entrate del marito, la ricorrente non è più riuscita a far fronte ai debiti nel frattempo maturati e ha depositato nell'anno 2022 istanza di nomina di gestore della crisi.

Pertanto andando a valutare la diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni e merito creditizio non si può che eliminare il riferimento alla colpa generica-lieve ed introdotto quello della colpa grave, in materia di ricorso al credito, deve qui essere indicato se si ha o meno colpa grave.

Nel caso in oggetto l'accesso al credito avveniva proprio al fine di consentire alla famiglia di provvedere alle esigenze primarie, anche perché parte consistente dei debiti si cristallizzava per responsabilità del marito attraverso anche ad innumerevoli sanzioni amministrative accertate sull'autoveicolo di proprietà della ricorrente e anche e soprattutto perché nell'anno 2019 avveniva la morte del padre della stessa (il quale aiutava concretamente economicamente la famiglia) e dall'anno 2021 quando l'ex marito allontanandosi dalla moglie non contribuiva più al mantenimento delle due figlie minori che ricadevano unicamente sull'unico reddito percepito dalla stessa.

A riprova di quanto detto sopra si allega la seguente documentazione a supporto, costituita da copia del decreto ingiuntivo, atto di acquisto, atto di mutuo, copia pignoramento immobiliare, atto di precetto, copia verbali sanzioni amministrative **docc. 1-6**.

Passando alla richiesta di chiarimenti in merito alla classificazione delle spese dell'Avv. Vatti quali spese prededucibili si fa presente che, ai sensi



dell'art. 6 CCII vengono poste quali spese prededucibili al 75% mentre il 25% sono qualificate come credito privilegiato, come da tabella che viene rettificata di seguito.

Dopodichè relativamente al pagamento delle spese in favore dell'OCC nel primo anno del piano, si fa presente che ai sensi dell'art. 71 comma 4 e 5 CCII avverrà dopo che il piano sia stato integralmente e correttamente eseguito, come da tabella che viene rettificata di seguito.

Passando alla richiesta di chiarimenti in merito al privilegio sussidiario sugli immobili si precisa che, la ricorrente è proprietaria della quota di 1/6

di proprietà di [REDACTED]

[REDACTED], pervenuti in forza della successione del di lei padre, in comproprietà con la sorella, [REDACTED] er la quota di 1/6 di proprietà e

con la madre, [REDACTED], per la quota di 4/6 di proprietà, gravati dal

diritto di abitazione di quest'ultima quale coniuge superstite su 1/2 del

diritto di proprietà, il tutto come meglio identificato al Catasto Fabbricati

del Comune di [REDACTED] - [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] (come da visura catastale doc. 27).

Per cui il valore all'asta di tale quota di 1/6 è stata calcolata in € 21.000,00 e l'eventuale offerta minima pari al 75% del prezzo base è pari ad euro 15.750,00, mentre il valore di mercato è stimato in euro 25.000,00, come risulta dalla perizia di stima (doc. 28).

La somma offerta ai creditori in privilegio è pari complessivamente ad €



30.927,33, superiore al valore di mercato di detta quota stimata in euro
25.000,00.

Un'eventuale liquidazione della quota di 1/6 dell'immobile non darebbe una soddisfazione migliorativa rispetto al piano di ristrutturazione dei debiti proposto, tenuto conto, inoltre, che un'eventuale esecuzione immobiliare comporterebbero il sostenimento delle spese per i compensi degli ausiliari del Giudice, per la pubblicità, per i compensi del legale del creditore precedente che andrebbero a ridurre notevolmente il ricavato distribuibile a favore dei creditori in privilegio. Un'eventuale esecuzione mobiliare sull'autoveicolo non comporterebbe il soddisfacimento dei creditori in privilegio in quanto il valore dello stesso è di euro né un'eventuale esecuzione presso terzi sullo stipendio della ricorrente consentirebbe un soddisfacimento maggiore rispetto all'importo mensilmente offerto dalla stessa pari ad euro 700,00, precisando che nel mese di dicembre il versamento è pari euro 1.400,00.

Inoltre, si rappresenta che ai creditori in privilegio ex art. 2751 bis c.c. la somma proposta per ciascuno dei due è la seguente:

- avv. Monica Esposito, credito in privilegio ex art. 2751bis c.c. pari ad € 4.358,15, somma offerta in privilegio pari ad euro 2.179,07 ed in grado chirografario degradato pari ad euro 692,08, complessivamente la somma offerta è pari ad euro 2.871,15 (pari al 65,88% del credito originario);
- geom. Bonnarigo, credito in privilegio ex art. 2751bis c.c. pari ad € 2.907,80, somma offerta pari ad euro 1.453,90 ed in grado chirografario



degradato pari ad euro 461,76, ascendente complessivamente ad euro 1.915,66 (pari 65,88% al del credito originario).

Pertanto a parere del presente gestore della crisi la presente proposta garantirebbe una soddisfazione almeno pari alla alternativa liquidatoria di tutti i beni di proprietà della ricorrente poiché il ricavato della vendita della parte di proprietà del bene all'asta sarebbe comunque inferiore alla somma che viene offerta ai creditori.

Infine in merito a quanto richiesto di integrare in merito all'art. 68 comma 2 lett. A CCII, precisare di nuovo quando sono sorti i debiti e la relativa diligenza impiegata nell'assumerli si precisa quanto segue.

I debiti della ricorrente traggono origine dal mantenimento della propria famiglia, come si evince anche dalla natura dei debiti contratti: mutuo per acquisto casa familiare cointestato al coniuge, condominio abitazione della famiglia cointestato con il coniuge, debito contratto dal padre della ricorrente per acquisto automobile cointestata con la stessa, cessione del quinto, scoperto di conto corrente BNL, debito per carta di credito, linea di credito concessa su carta di credito, utilizzate per il mantenimento.

Mentre per quanto concerne, poi, il debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, molte delle cartelle emesse a carico della ricorrente riguardano contravvenzioni stradali relative al veicolo targato [REDACTED] intestato alla sig.ra Ferrari, ma all'epoca in uso al marito [REDACTED] il quale è il responsabile delle violazioni stradali.

La ricorrente ha presentato al Pra la perdita di possesso di detto veicolo in data 09.02.2023, non avendo più notizia sul luogo e sullo stato di



possesso di esso. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

A comprova si allega la documentazione atta a dimostrare gli accertamenti svolti dal gestore relativi alla sanzioni amministrative accertate, si veda documentazione sopra richiamata.

Dopodichè relativamente al merito creditizio alla data di sottoscrizione dei debiti contratti con gli Istituti di credito vi erano due stipendi composti anche da quello del marito che poi è venuto meno parzialmente a seguito della sentenza di separazione giudiziale oltre ai già richiamati debiti contratti dal marito a seguito della violazione delle sanzioni amministrative sopra richiamate.

Stante quanto sopra si ritiene di rettificare la graduazione del passivo ammesso come di seguito indicato:

Predeuzione (compensi OCC e commissario giudiziale): **€ 6.469,18** (spese dell'advisor legale al 75%), previa liquidazione da parte dell'Ecc.mo Giudice adito ai sensi dell'art. 6 CCII, **soddisfazione 100%**.

Le somme versate nel primo anno andranno a coprire l'intera somma dovuta in predeuzione e un primo riparto parziale in favore dei creditori privilegiati.

Mentre dal secondo anno sino al quinto verrà corrisposto integralmente il pagamento dei privilegi mediante riparto annuale ed infine negli ultimi tre



anni della suddetta procedura verrà corrisposta la somma in favore dei creditori chirografari venendo disposto il riparto finale in favore dei creditori suddetti.

In particolare, a parziale modifica della proposta di cui al ricorso, si rappresenta graficamente il prospetto di riparto:

- **in prededuzione:**

- compensi OCC e commissario giudiziale: € 3.483,07 previa liquidazione da parte del Giudice adito ai sensi dell'art. 6 CCII con soddisfazione 100%;

- compensi Avv. Vatti: euro 2.986,11 pari al 75%;

- **pagamento parziale al 50% dei crediti privilegiati** per la somma pari ad € 29.873,03 così suddivisa;

- Agenzia Entrate Riscossione spa credito complessivo € 48.749,09, in privilegio ex art. 2752 c.c. , la somma offerta è pari ad euro 24.374,54;

- Agenzia delle Entrate credito pari ad € 4.538,78 complessivo, di cui in privilegio ex art. 2752 ultimo comma euro 3.731,24, somma offerta pari ad euro 1.865,62.

- Avv. Monica Esposito, credito in privilegio ex art. 2751bis c.c. pari ad € 4.358,15, somma offerta pari ad euro 2.179,07.

- Geom. Bonnarigo, credito in privilegio ex art. 2751bis c.c. pari ad € 2.907,80, somma offerta pari ad euro 1.453,90.

- **pagamento dei crediti chirografari (ab origine o degradati)** pari



ad € 129.132,62 **nella misura del 31,76%** pari ad € 41.012,52:

- Comune di Livorno: credito pari ad € 597,65, somma offerta pari ad euro 189,81.

- Condominio via della Campania 99 credito pari ad € 19.929,89, somma offerta pari ad euro 6.329,73.

- Ibl Banca: credito pari ad € 9.564,96, somma offerta pari ad euro 3.037,83.

- Avv. Monica Esposito, credito originario complessivo pari ad euro 4.358,15 decurtata la somma di 2.179,07 in privilegio, residuo credito degradato in chirografo € 2.179,08, somma offerta pari ad euro 692,08;

- Geom. Bonarrigo, credito originario complessivo pari ad € 2.907,80, decurtata la somma di 1.453,90 in privilegio, residuo credito degradato in chirografo € 1.453,90, somma offerta pari ad euro 461,76;

- Credit Factor spa credito pari ad € 38.668,07, somma offerta pari ad euro 12.280,98;

- Ifis Npl Investing spa credito pari ad € 6.003,01, somma offerta pari ad euro 1.906,55;

- FCE Bank Plc credito pari ad € 22.738,02, somma offerta pari ad euro 7.221,60;

- Banco Desio Brianza, credito pari ad € 27.998,04, somma offerta pari ad euro 8.892,18;

I tempi previsti per la soddisfazione dei creditori sono stimati in 8



anni secondo il seguente piano:

	I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno	VI anno	VII anno	VIII anno	8-mesi post VIII anno	Totale proposto
in predeuzione										
Compenso Occ al 100%									3.483,07	3483,07
Compenso Avv. Vatti al 75%	2.986,11									2986,11
Accantonament o rischi	1.000,00									1.000
in privilegio al 50%										
Avv. Monica Esposito	2.179,07									2.179,07
Geom. Bonarrigo- Ab studio	1453,90									1453,90
Agenzia Entrate	1.371,92	493,70								1865,62
Agenzia Entrate Riscossione	109,00	8606,30	9.100,00	6.559,24						24374,54
In via										



chirografaria										
31,76%										
Avv. Monica Esposito				692,08						692,08
Comune di Livorno				189,81						189,81
Condominio via della Campania				998,93	1.000,00	1.011,65	1.059,05	2260,10		6329,73
Ifis Npl Investing spa					635,50	635,50	635,55			1906,55
Banco Desio					2000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	892,18	8892,18
Geom. Bonarrigo- Ab studio				461,76						461,76
Credit Factor				198,18	2500,00	2500,00	2868,72	3.034,50	1179,58	12280,98
FCE Bank PLC					1805,40	1805,4	1.805,4	1805,40		7221,6
Ibl Banca					1159,10	1147,45	731,28			3037,83
	9100	9100	9.100,00	9100	9100	9100	9100	9100,00	5554,83	78354,83

Cecina, 7 maggio 2026

Avv. Alessio Ciampini



**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
OCC DI LIVORNO**

**PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO n. 58/2022**

* * *

**ATTESTAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE e RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA
ex artt. 67 e ss. del C.C.I.I.**

* * *

Debitrice: Sig.ra Sabina Ferrari, [REDACTED]

[REDACTED], rappresentata e

difesa, dall'Avv. Chiara Vatti, [REDACTED] pec

chiaravatti@pec.ordineavvocatilivorno.it fax 0586.802821 ed elettivamente domiciliata

presso lo studio di quest'ultima in Livorno, Via Ricasoli 70;

Gestore incaricato: Avv. Alessio Ciampini, [REDACTED]

[REDACTED] avente studio in Cecina (LI), Via Diaz n. 14,

iscritta all'Ordine degli Avvocati di Livorno, PEC: alessiocciampini@pec.ordineavvocatilivorno.it



1.	
PREMESSE.....	3
1.1 Dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista nominato	5
1.2 Individuazione dell'istituto giuridico inerente al caso	6
1.3 Spese di mantenimento del debitore e confronto entrate/uscite attuali personali e della famiglia su base mensile/annuale	6
1.3.i Quadro patrimonial reddituale familiare.....	9
1.4 Verifica del sovra-indebitamento ed elenco dei creditori	9
1.5 Precisazioni in merito alle spese di procedura prededucibili	10
1.6 Accesso alle banche dati e le altre verifiche dell'O.C.C.....	11
2. ANALISI	DEL
PIANO.....	11
2.1 Attivo realizzabile.....	12
2.2 Analisi patrimoniale.....	12
2.3 Passivo accertato.....	16
3. LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E LA DILIGENZA NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI.....	17
3.1 Cause dell'indebitamento	17
3.2 Diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni e merito creditizio	18
3.3 Ragioni dell'incapacità di adempiere	19
4. VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA.....	19
5.	
CONCLUSIONI.....	20
5.1 Commento al piano e valutazione sulla sua probabile convenienza.....	20
5.2 Quadro riepilogativo delle informazioni anagrafiche e patrimoniali relative al ricorso presentato dal debitore	23
ALLEGATI.....	...
APPENDICE.....	27
VERIFICA MERITO CREDITIZIO DEL DEBITORE	27



PREMESSE

L'Avv. Alessio Ciampini [REDACTED]
[REDACTED], iscritto all'Ordine degli
Avvocati di Livorno, PEC: alessiocampini@pec.ordineavvocatilivorno.it, quale
professionista incaricato per assistere il debitore nella predisposizione del ricorso ex art. 67
CCII e per valutare l'ammissibilità alla procedura da sovraindebitamento presentata dalla
Sig.ra **Sabina Ferrari**, [REDACTED]
[REDACTED], rappresentata e difesa, dall'Avv. Chiara Vatti, C.F.
[REDACTED], pec chiaravatti@pec.ordineavvocatilivorno.it fax 0586.802821 ed
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Livorno, Via Ricasoli 70, d'ora
in poi anche solo "ricorrente".

VERIFICATO INOLTRE CHE

- Il ricorrente, ha presentato richiesta di nomina del professionista ai fini
dell'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (v.
allegato doc. 1), a seguito della quale ha predisposto ricorso per l'ammissione alla
procedura di ristrutturazione dei debiti del sovraindebitato ex artt. 67 e ss.
C.C.I.I.⁽¹⁾.

Il suddetto ricorso è corredato della seguente documentazione:

- elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di
prelazione;
- consistenza e composizione del patrimonio (elenco dei beni di proprietà);
- elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque



anni;

- copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- certificato dello stato di famiglia rilasciato dal Comune di Livorno in data 2.4.2025, **doc. 2**;
- elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate sue e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al relativo mantenimento;

-l'istante si trova in situazione di sovra indebitamento come definito dall'art.2 comma 1, lett. c) CCII, come si avrà modo di meglio dettagliare al paragrafo 1.4....*, ossia in uno *stato di crisi o di insolvenza del consumatore...*” e va inquadrato nel termine di “consumatore” ossia la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;

La rilevante difficoltà ad adempiere alle obbligazioni assunte o la definitiva incapacità di adempierle regolarmente è dimostrata dal fatto che, come verrà in seguito meglio dettagliato, i flussi reddituali attuali e ragionevolmente prospettici non sono sufficienti a far fronte alla restituzione dell'indebitamento.

Si rinvia al capitolo 3) per l'esposizione delle principali cause dell'indebitamento della Sig.ra Sabina Ferrari.

- la prima valutazione da effettuarsi riguarda l'istituto giuridico idoneo a comporre la crisi da sovra indebitamento tra quelli previsti dal C.C.I.I., come meglio verrà riferito al paragrafo 1.2 e che in questa situazione si individua nel piano di



ristrutturazione dei debiti del consumatore. A tal proposito è necessario precisare che l'indebitamento della Sig.ra Sabina Ferrari è rappresentato da (tipologia di debiti) di cui più ampiamente verrà fornito dettaglio nel seguito della presente relazione;

- la ricorrente non risulta aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alle procedure di ristrutturazione del debito di cui all'art. 69 del C.C.I..

Tutto ciò premesso e verificato, il sottoscritto deposita la

**RELAZIONE sul PIANO di RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE ex artt. 68 e ss. del C.C.I.I. e (eventuale)
ATTESTAZIONE ex art. 67, comma 4, CCII**

1.1 Dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista nominato

Lo scrivente, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, dichiara ed attesta preliminarmente:

- di non essere legato al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;

- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non essere interdetto/a, inabilitato/a, fallito/a o condannato/a ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);

- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica;

- di non essere legato/a al debitore da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri



rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

- di non avere neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito/a in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore;




- che l'attività svolta rientra nelle garanzie previste dalla polizza professionale;

- che il compenso è stato determinato secondo le tabelle di cui agli articoli da 14 a 18 del D.M. 202/2014 che disciplinano la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dell'O.C.C (così come previsto dal regolamento dell'OCC). Ai fini della predisposizione del piano della ristrutturazione dei debiti del Consumatore, nonché della relativa Relazione particolareggiata, salvo diversa successiva determinazione del Giudice, il sottoscritto ha determinato il compenso in € 3.483,07 comprensivo di spese generali ed oltre oneri di legge, regolarmente e preventivamente sottoscritto per accettazione dal debitore.

1.2 Spese di mantenimento del debitore e confronto entrate/uscite attuali personali e della famiglia su base mensile/annuale

La ricorrente ha indicato nella domanda ex articolo 67, comma 2, del Decreto Legislativo n. 14/2019 che:

✓ il suo nucleo familiare, oltre che dallo stesso, è così composto:

- oltre che dalla stessa, è composto dalle 

 come da certificato di stato di famiglia, si veda doc. 2.

Con riferimento ai predetti familiari e/o conviventi si precisa che:

- la Sig.ra Ferrari ha reddito mensile netto pari ad € 1.900,00 per tredici mensilità quale insegnante come da contratto di lavoro a tempo indeterminato con il



Ministero dell’Istruzione e del Merito quale insegnante, **doc. 3**;

- inoltre la Sig.ra Ferrari svolge un’ulteriore attività lavorativa occasionale con la Soc. Itinera Progetti e ricerche Soc. Coop Impresa Sociale quale operatrice turistica..
- la Sig.ra Ferrari percepisce un assegno familiare mensile per la figlia minore pari ad € 200,00;
- la Sig.ra Ferrari percepisce dall’ex marito un assegno di mantenimento per le figlie pari ad € 400,00 mensili, **doc. 4**;
- Mentre la [REDACTED] svolge l’attività lavorativa presso [REDACTED] e durante la stagione estiva [REDACTED] a per complessive € 4.172,00 lorde annuali.

È ragionevole prevedere che nessuno dei familiari conviventi con la Ricorrente possa rendersi autonomo dal punto di vista economico durante la procedura ed è ragionevole prevedere che la Sig.ra Sabrina Ferrari si renda autonoma nel corso della procedura. In tal caso l’importo destinato al suo mantenimento verrà messo a disposizione dei creditori.

- ✓ le spese correnti necessarie al proprio sostentamento (ed a quello del suo nucleo familiare con le precisazioni sopra esposte), ammontano a complessivi euro 1.842,00 mensili, così di seguito nel dettaglio:

Tabella 1

Spese mensili per il sostentamento	
Descrizione	Importo
- canone mensile di locazione con condominio incluso	550,00



- spesa mensile per utenze energia, gas	120,00
- spesa mensile abbigliamento	100,00
- spesa mensile utenze telefoniche;	40,00
- spesa alimentare mensile	300,00
- spesa mensile rifornimento auto-moto	200,00
- spesa mensile per acquisto farmaci e analisi mediche	50,00
- spesa mensile per [REDACTED]	200,00
- spesa mensile per assicurazione e bollo auto/moto	65,00
- spese mensili per materiale scolastico e libri	30,00
- spese mensili per attività [REDACTED]	32,00
- spesa mensile [REDACTED]	60,00
- tasse universitarie della figlia maggiore	95,00
	€ 1.842,00



A parere dell'esponente, e salvo diversa valutazione del Giudice Relatore, le spese indicate appaiono congrue per i seguenti motivi: avendo due figlie di cui una minorenni.

Le spese familiari sono quasi esclusivamente ed attualmente tutte a carico della ricorrente ad eccezione della percezione dell'assegno di mantenimento da parte dell'ex marito [REDACTED] ma qualora il coniuge o i prossimi congiunti a carico e conviventi nei prossimi anni percepissero dei redditi, la stessa contribuirà proporzionalmente alla copertura delle spese per il mantenimento della famiglia, destinando interamente ai creditori le disponibilità liquide che si renderanno, nel caso, disponibili.

1.3 Reddittuale familiare, quadro patrimoniale e beni mobili registrati.

La situazione reddituale della ricorrente allo stato attuale, è la seguente.

Risulta insegnante [REDACTED] assunta con contratto a tempo indeterminato dal [REDACTED] e percepisce uno stipendio mensile netto di € 1.700,00, gravato dalla cessione del quinto di € 275,00 a favore di IB. La ricorrente, inoltre, svolge un'ulteriore attività lavorativa occasionale, [REDACTED] a [REDACTED], come operatore turistico. Il reddito lordo annuo è di € 32.452,00, come risulta dai modelli di dichiarazione dei redditi. La sig.ra Ferrari percepisce un assegno familiare mensile per la figlia minore di € 200,00. Il [REDACTED] coniuge separato della sig.ra Ferrari, versa per il mantenimento delle figlie la somma mensile di € 400,00. Detto versamento è regolare dal mese di Settembre 2022, in quanto sig. [REDACTED] ha un'occupazione stabile. [REDACTED] studia all'Università di [REDACTED] presso [REDACTED] e durante il fine settimana svolge attività lavorativa presso l'[REDACTED] e durante la stagione estiva presso [REDACTED], percependo un reddito complessivo annuo lordo di €



4.249,00 nell'anno 2023, si produce modello 730/2024 e 730/2023 (doc. 25 e 26). Mentre la figlia [REDACTED] è [REDACTED] e non svolge alcuna attività lavorativa.

Dopodichè la Sig.ra Ferrari risulta intestataria di un conto corrente bancario acceso presso Banco Desio con una giacenza media mensile di € 1.000,00 (doc. 31).

Mentre passando alla situazione patrimoniale della Sig.ra Ferrari, la stessa risulta titolare della quota di 1/6 di proprietà di un appartamento e posto auto siti in [REDACTED]

pervenuti in forza della successione del di lei padre, in comproprietà con la sorella, [REDACTED],

per la quota di 1/6 di proprietà e con la madre, [REDACTED], per la quota di 4/6 di proprietà, gravati

dal diritto di abitazione di quest'ultima quale coniuge superstite su 1/2 del diritto di proprietà, il

tutto come meglio identificato al [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Il valore all'asta di tale quota è stata calcolata in € 21.000,00 come risulta dalla perizia di stima che si allega, doc. 28.

Dopodichè i beni mobili registrati aventi valore economico sono i seguenti:

- quota del 50% di proprietà dell'autovettura [REDACTED] targata [REDACTED], immatricolata in data 26.02.2019 di valore pari ad € 5.550,00 (50% del valore);

- moto [REDACTED] di piena proprietà della sig.ra Ferrari targato [REDACTED] dal 10.06.2020, di valore pari ad € 1.645,00.

1.4 Verifica del sovraindebitamento ed elenco dei creditori

Ai fini della necessaria rappresentazione dell'attivo patrimoniale e della relativa verifica che la somma disponibile residua sia effettivamente inferiore all'impegno mensile, rappresentato dai debiti scaduti ed esigibili, preliminarmente si indica



l'elenco dei creditori come da tabella sotto riportata, aggiornata alla data del 25 marzo 2025 salvo verifiche e dalla quale si desume una massa passiva così composta²:

Tabella 2

CREDITORE	DATA	DEBITO	RESIDUO	CATEGORIA	PEC
- Ibl Banca			documenti@pec.iblbanca.it		
- Banco Desio Brianza			segreteria@pec.bancodesio.it		
- Ifis Npl Investing spa			ifisnplinvesting@bancaifis.legalmail.it		
- Agenzia Entrate Riscossione spa			protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it		
- Agenzia delle Entrate			dp.livorno@pce.agenziaentrate.it		
- Comune di Livorno			comune.livorno@postacert.toscana.it		
- Condominio via della Campania 99			g.giulietti.snc@livornopec.it		
- Credit Factor spa			info@pec.creditfactor.it		
- Avv. Monica Esposito			monicaesposito@pec.ordineavvocatilivorno.it		
- FCE Bank Plc			fcebankplc@fcebank.legalmail.it		
- OCC di Livorno			cameradicommercio@pec.lg.camcom.it		
- Avv. Chiara Vatti			chiaravatti@pec.ordineavvocatilivorno.it		
- Geom. Antonino Bonarrigo			antonino.bonarrigo@geompec.it		

5. Precisazioni in merito alle spese di procedura prededucibili

Dopo aver ricostruito puntualmente il passivo della debitrice ricorrente, alla massa passiva così determinata, vengono aggiunti i costi della Procedura, ossia i costi dei professionisti che hanno partecipato a qualunque titolo alla stessa



(Gestore, Advisor, Stimatore, ec, nonché tutti gli eventuali ulteriori costi strettamente connessi alla presentazione ed adempimento del piano. Le posizioni debitorie opportunamente integrate con i costi della procedura saranno poi dettagliate con i nominativi e gli importi e riassunte in apposita tabella:

Tabella 3

DESCRIZIONE	IMPORTO
“Avv. Chiara Vatti” Spese di giustizia	3.981,48
“OCC” Spese in prededuzione	3.483,07
Accantonamento rischi	1.000,00
	<hr/>
	8.464,55

TOTALE INTEGRAZIONI

Agenzia Riscossione	109,00	Privilegio speciale immobiliare art. 2747
Avv. Esposito	4.260,15	Privilegio art. 2751-bis
AB Studio	2.907,87	Privilegio art. 2751-bis
Agenzia Riscossione	48.749,99	Privilegio art. 2752
Agenzia Entrata	4.538,78	Privilegio art. 2752 u.c.
Avv. Esposito Monica	98,00	Chirografo
Comune di Livorno	597,65	
Condominio	19.929,89	Chirografo
Banco Desio	27.998,04	Credito Chirografo
Ibl Banca	9.564,93	Chirografo
Ifis Npl Investing spa	5.051,45	Chirografo
Spese legali Ifis	951,56	Chirografo
Credit Factor spa	38.668,07	Chirografo
FCE Bank Plc	22.738,02	Chirografo

TOTALE PASSIVO CON INTEGRAZIONI

€ 184.183,00

1.6 Accesso alle banche dati e le altre verifiche dell’O.C.C.

Breve riepilogo delle attività svolte, quali, tra le altre:

- accesso alla banca dati degli archivi pubblici (Agenzia delle Entrate tramite



accesso al cassetto fiscale e interrogazione alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, PRA, Centrale Rischi Banca Italia, CRIF, Agenzia del Territorio, ecc);

- incontri con il debitore;
- attività di circolarizzazione, se possibile, verso creditori istituzionali, quali INPS ed Istituti di credito.

1. ANALISI DEL PIANO

2.1 Attivo realizzabile

La sig.ra Sabina Ferrari risulta proprietaria della quota di 1/6 di proprietà di un appartamento e posto auto siti [REDACTED], pervenuti in forza della successione del di lei padre, ed in comproprietà con al sorella, [REDACTED] per la quota di 1/6 di proprietà e con la madre, [REDACTED] per la quota di 4/6 di proprietà e gravati dal diritto di abitazione di quest'ultima quale coniuge superstite su 1/2 del diritto di proprietà, il tutto come identificato Catasto Fabbricati del [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

La Sig.ra Ferrari è insegnante [REDACTED] assunta con contratto a tempo indeterminato dal [REDACTED] e percepisce uno stipendio mensile netto è 1.731,13, gravato dalla cessione del quinto di € 275,00 a favore di IBL. La ricorrente, inoltre, svolge un'ulteriore attività lavorativa occasionale, [REDACTED] [REDACTED], come operatore turistico. Il reddito lordo annuo è di € 29.463,00, come risulta dai modelli di dichiarazione dei redditi (doc..).

La sig.ra Ferrari percepisce un assegno familiare mensile per la figlia minore di € 200,00.



Il sig. [REDACTED] coniuge separato della sig.ra Ferrari, versa per il mantenimento delle figlie la somma mensile di € 400,00. Detto versamento è regolare dal mese di Settembre 2022, in quanto [REDACTED] ha un'occupazione stabile. La [REDACTED] studia all [REDACTED] e durante il fine settimana svolge attività lavorativa [REDACTED] [REDACTED] percependo un reddito complessivo annuo lordo di € 4.172,00. Mentre la [REDACTED] è [REDACTED] e non svolge alcuna attività lavorativa.

2.2 Analisi patrimoniale

Avendo analizzato la perizia dell'immobile di proprietà pari ad 1/6 gravato da usufrutto in favore della [REDACTED] e delle sue eventuali pertinenze si attesta che trattasi di immobile di non particolare pregio e comunque utile e non eccedente le esigenze le esigenze del debitore e della sua famiglia.

2.3 Passivo accertato

La sintesi dell'indebitamento del ricorrente, così come verificata dall'OCC, è stata evidenziata nella tabella precedente, dove i singoli debiti sono stati suddivisi tra privilegiati e chirografari, precisando che la composizione economica della massa può essere così rappresentata:

Tabella 4

DEBITI VS ISTITUTI DI CREDITO	64.321,50 €
DEBITI VS ALTRI FINANZIATORI	43.719,52 €
DEBITI VS ERARIO	53.287,87 €
DEBITI VS ALTRI (Avv. Esposito, Condominio, Ab studio)	22.035,76 €
TOTALE DEBITI	175.717,45 €

14



matrimonio il [REDACTED] non ha mai avuto un'occupazione stabile e diverse volte è stato licenziato per giusta causa. Anche se [REDACTED] ha dato il proprio contributo economico alla famiglia sulla base delle proprie entrate, lo stipendio di insegnante della sig.ra Ferrari ha rappresentato durante l'arco della vita familiare l'entrata mensile certa per la famiglia.

Nel corso degli anni, la ricorrente ha ricevuto aiuti economici da parte della propria famiglia di origine, come per esempio per l'acquisto della automobile [REDACTED] cointestata con il padre e per l'accensione del contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione familiare della sig.ra Ferrari ove la madre si è resa garante.

La situazione debitoria della sig.ra Ferrari si è aggravata alla morte del padre avvenuta nel 2019 per poi precipitare dall'inizio dell'anno 2021 quando il [REDACTED] si è definitivamente allontanato dalla famiglia per andare in Egitto, senza contribuire in alcun modo al mantenimento delle proprie figlie che nel frattempo erano cresciute e conseguentemente erano aumentate le necessità ed i costi. Non potendo più contare sull'aiuto della propria famiglia di origine dalla morte del padre, e sulle entrate del marito, la ricorrente non è più riuscita a far fronte ai debiti nel frattempo maturati e ha depositato nell'anno 2022 istanza di nomina di gestore della crisi.

2.2 Diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni e merito creditizio

Essendo stato eliminato il riferimento alla colpa generica-lieve ed introdotto quello della **colpa grave**, in materia di ricorso al credito, deve qui essere indicato se si ha o meno colpa grave.

Nel caso in oggetto l'accesso al credito avveniva proprio al fine di consentire alla famiglia di provvedere alle esigenze primarie, anche perché parte consistente



dei debiti si cristallizzava per responsabilità del marito attraverso innumerevoli sanzioni amministrative accertate sull'autoveicolo di proprietà della ricorrente e anche e soprattutto perché nell'anno 2019 avveniva la morte del padre della stessa (il quale aiutava concretamente economicamente la famiglia) e dall'anno 2021 quando l'ex marito allontanandosi dalla moglie non contribuiva più al mantenimento delle due figlie minori che ricadevano unicamente sull'unico reddito percepito dalla stessa.

Circa la verifica richiesta dal terzo comma dell'art.68, occorre verificare se lo stato di crisi finanziaria ed economica del debitore e, quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, era a conoscenza degli Istituti Finanziatori. Esporre le ragioni dell'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni, quali ad esempio la perdita di redditi da lavoro (autonomo o subordinato), infortuni o malattie che hanno determinato l'incapacità improvvisa di svolgere le precedenti normali attività e così via.

È auspicabile venga elaborato un calcolo per la determinazione della “*soglia della soglia di povertà assoluta*” così come definito da ISTAT per poter definire lo stato di eventuale assoluta povertà del nucleo familiare del debitore.

4. VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA

Lo scrivente ritiene che la documentazione prodotta a sostegno del piano predisposta dalla ricorrente, oltre quella espressamente richiesta ed integrata, possa ritenersi completa ed attendibile ai fini che qui interessano.

5. CONCLUSIONI



5.1 Commento al piano e valutazione sulla sua probabile convenienza

Sulla base di quanto sopra esposto, lo scrivente quale Gestore, ai sensi della normativa vigente, attesta la fattibilità del piano del consumatore proposto dalla Sig.ra Sabina Ferrari.

Ritenuto che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dalla debitrice consentono di esprimere un **giudizio positivo** sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta. Ritenuto, altresì, che i dati esposti nella proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, nonché nell'ulteriore documentazione prodotta, trovano sostanziale corrispondenza con i dati indicati dai creditori.

Rileva che i pagamenti previsti dal piano consentono l'integrale pagamento al 100% delle spese prededucibili, nonché l'integrale pagamento al 100% dei debiti privilegiati ed il 31,76% per i debiti chirografari.

Attesta la fattibilità e la convenienza, ai sensi dell'art. 63 del C.C.I., che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è l'unica procedura applicabile, anche con la falcidia del debito ... (ex art. 67, 4 comma C.C.I.), in considerazione del fatto che le uniche entrate costituenti l'attivo sono rappresentate dai redditi quale lavoratore dipendente e l'ipotesi liquidatoria non appare altrettanto conveniente rispetto al piano, per le seguenti ragioni.

La proposta prevede il soddisfacimento delle spese della procedura dei creditori nei termini di seguito meglio specificati.

Nell'arco di 8 anni di durata della suddetta procedura, la somma complessiva a disposizione della procedura ammonterebbe ad € 72.800,00 oltre eventuali sopravvenienze, come per legge, con un versamento annuale di € 9.100,00, sulla base



della suddivisione dei creditori per tipologia di credito, mediante il pagamento degli stessi in percentuali differenti.

In particolare il debitore propone il pagamento che segue:

- integrale pagamento delle spese di procedura € 8.464,55;

- parziale pagamento dei crediti privilegiati pari € 30.927,33;

- dei crediti chirografari (*ab origine* o degradati) pari ad € 104.387,00 nella misura del 31,76% pari ad € 33.125,95.

In particolare, l'importo di cui sopra verrà corrisposto all'esito dell'eventuale omologa con le seguenti modalità e tempistiche:

- pagamento delle spese della procedura entro il primo anno e dei crediti privilegiati entro il quinto anno.

I tempi previsti per la soddisfazione dei creditori sono così stimati in 8 anni.

PROSPETTO DI RIPARTO

	Imm.	Beni mobili reg.	Crediti	Disp. liquide	Redditi	Perc. di soddisfazione
Valore piano/accordo						100%
SPESE IN PREDED.						
Avv. Vatti Spese di giustizia			3.981,48			
Compenso OCC			3.483,07			
Accantonamento rischi			1.000,00			
RESIDUO POST PREDEDUZIONE						
RESIDUO PER PRIVILEGI						
Agenzia Riscossione				109,00		Privilegio speciale immobiliare art. 2747
Avv. Esposito				4260,1		5 Privilegio art. 2751-bis
AB Studio				2907,8		7 Privilegio art. 2751-bis
Agenzia Riscossione		48.749,9				Privilegio art. 2752
Agenzia Entrata		4.538,78				Privilegio art. 2752 u.c.



Avv. Esposito Monica	98,00	Chirografo
Comune di Livorno 597,	19.929,8	
Condominio	9	Chirografo
Banco Desio	27.998,0	Credito Chirografo
Ibl Banca	9.564,93	Chirografo
Ifis Npl Investing spa	5.051,45	Chirografo
Spese legali Ifis	951,56	Chirografo
Credit Factor spa	38.668,07	Chirografo
FCE Bank Plc	22.738,02	Chirografo

Le somme versate nel primo anno andranno a coprire l'intera somma dovuta in prededuzione e un primo riparto parziale in favore dei creditori privilegiati.

Mentre dal secondo anno sino al quinto verrà corrisposto integralmente il pagamento dei privilegi mediante riparto annuale ed infine negli ultimi tre anni della suddetta procedura verrà corrisposta la somma in favore dei creditori chirografari venendo disposto il riparto finale in favore dei creditori suddetti.

Di seguito si rappresenta graficamente il prospetto di riparto:

il piano temporale dei pagamenti

Passivo concor.	Totale attivo proc. Per categoria	Prospetto temporale pagamenti							
		Tempi previsti per il pagamento							
		1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno
Al 100%									
Compenso OCC	3.483,07	3.483,07	-	-	-	-	-	-	-
Avv. Vatti Spese di giustizia	3.981,48	3.981,48	-	-	-	-	-	-	-
Accantonamento rischi	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Agenzia Riscossione	109,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Al 31,76%									
Avv. Esposito M.	4.260,15	-	1.353,02	-	-	-	-	-	-
AB Studio	2.907,87	-	923,53	-	-	-	-	-	-
Agenzia Riscossione	4.415,82	-	1.402,46	-	-	-	-	-	-



Agenzia Riscossione	19.219,08	-	6.103,97	-	-	-	-	-	-
Agenzia Riscossione	134,46	-	-	134,46	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1.997,66	-	-	-	-	-
Agenzia Riscossione	6.289,88	-	-	-	-	-	-	-	-
Avv. Esposito Monica	98,00	-	-	31,12	-	-	-	-	-
Condominio	19.029,89	-	-	6.043,89	-	-	-	-	-
Banco Desio	29.157,42	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.260,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ibl Banca	12.425,56	-	-	-	-	-	-	3.946,35	-
Ifis Npl Investing spa	5.051,45	-	-	-	-	-	-	1.604,34	-
Credit Factor spa	38.668,07	-	-	-	-	-	-	4.000,00	6.987,10
FCE Bank Plc	22.738,02	-	-	-	-	-	-	-	8.280,00

e la comparazione tra proposta di accordo e alternativa liquidatoria.

Come si evince da quanto detto sopra, la liquidazione del patrimonio sarebbe assolutamente incapiente e non darebbe soddisfazione alcuna a creditori né privilegiati né chirografari.

Nell'ipotizzare l'alternativa liquidatoria, si è proceduto simulando quella che potrebbe essere l'entrata reddituale che la Sig.ra Ferrari percependo attualmente un reddito di € 1.900,00 nette mensili di cui sostenendo spese mensili pari ad € 1.872,00, mentre la quota parte dell'immobile essendo 1/6 di proprietà gravato dal diritto di abitazione in favore della madre non darebbe una soddisfazione migliorativa alla procedura del piano di ristrutturazione dei debiti.

Chiarita la maggior convenienza del proposto accordo rispetto all'alternativa liquidatoria, analogamente, maggiore è l'utilità che i creditori trarrebbero all'esito dalla presente procedura di composizione della crisi rispetto allo scenario che si prospetterebbe loro in caso di avvio di procedure esecutive individuali in considerazione del fatto che il ricorrente non ha un patrimonio immobiliare e/o mobiliare utilmente aggredibile

Ciò premesso, l'accordo di composizione è quindi la procedura di sovraindebitamento che consentirebbe simultaneamente la ristrutturazione della complessiva situazione debitoria del ricorrente e la migliore soddisfazione economica dei creditori nel pieno rispetto della *par condicio creditorum*.

Infine, il sottoscritto Gestore attesta che, ai sensi dell'art. 69 del C.C.I.I., non esistono cause ostative



soggettive ed il ricorrente è meritevole di veder omologato il piano, dato che la situazione di grave indebitamento non è stata causata da colpa grave, malafede o frode, bensì da cause esterne alla volontà della debitrice sopra meglio argomentate.

Pertanto, la ristrutturazione del debito, come da piano e proposta predisposto, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fundamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.

Il ricorrente a mezzo del *Suo advisor* Avv. Chiara Vatti ha trasmesso allo scrivente professionista esauriente documentazione ai fini della valutazione della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Oltre a ciò, lo scrivente ha altresì chiesto ed ottenuto ulteriore documentazione presso terzi ritenuta necessaria per il completamento delle verifiche e per l'assunzione di ulteriori informazioni.

Dall'esame di tutta la documentazione raccolta, si può ragionevolmente concludere che la stessa sia completa ed attendibile ai fini della valutazione dell'attivo e del passivo della procedura di ristrutturazione dei debiti in esame.

Alla luce di quanto sopra esposto, sulla base

- dell'articolazione delle informazioni ricevute che si ritiene sufficiente e delle verifiche che è stato possibile effettuare;
- della ragionevolezza delle previsioni con riferimento ai dati e alle informazioni disponibili alla data di redazione della presente relazione

si può dunque

esprimere

una valutazione complessivamente positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, e

ritenere



**che la stessa illustri adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e
finanziaria del debitore.**

Cecina, 16 marzo 2026

Con tutta osservanza

Il Gestore della crisi

Avv. Alessio Ciampini



Si producono:

Provvedimento Nomina OCC

Copia Carta identità e codice fiscale

Certificato di Stato di Famiglia

Certificato di residenza del debitore

Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio

Preventivo (con accettazione del debitore).



DECRETO PUBBLICAZIONE
RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE
EX ART. 70 CCII

1. Banco Desio Brianza € 27.998,04:
2. Condominio via della Campania 99 € 19.929,89;
3. Comune di Livorno € 597,65:
4. Agenzia delle Entrate: € 4.538,78
5. Ibl Banca € 9.564,96:
6. Credit Factor spa € 38.668,07:
7. Ifis Npl Investing spa € 5.051,45
8. Agenzia Entrate Riscossione spa € 48.749,09:
9. FCE Bank Plc € 22.738,02:
10. Avv. Monica Esposito € 4.358,15:

Con il ricorso la parte debitrice ricorrente ha formulato ai creditori proposta di piano di ristrutturazione dei debiti che prevede:

- i. la destinazione al pagamento dei creditori della quota di reddito familiare eccedente le necessità personali e della propria famiglia, indicata **in € 700,00 mensili per 13 mesi** per la durata complessiva di **anni 8 e mesi otto** con conseguente messa a disposizione della somma complessiva di € 78.400,00 (recte 78.354,83);
- ii. Tale somma consentirà
la *soddisfazione integrale* del credito prededucibile dell'OCC;
la soddisfazione nella misura del 75% del credito prededucibile dell'avv. Vatti;
la *soddisfazione nella misura del 50%* dei crediti privilegiati;
la *soddisfazione nella misura del 31,76%* dei crediti chirografari *ab origine* o per degradazione,
secondo la seguente tabella, ove sono indicate anche le annualità nelle quali sono previsti i pagamenti:

DECRETO PUBBLICAZIONE
RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE
EX ART. 70 CCII

	I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno	VI anno	VII anno	VIII anno	8-mesi post VIII anno	Totale proposto
in prededuzione										
Compenso Occ al 100%									3.483,07	3483,07
Compenso Avv. Vatti al 75%	2.986,11									2986,11
Accantonamento rischi	1.000,00									1.000
in privilegio										
Avv. Monica Esposito	2.179,07									2.179,07
Geom. Bonarrigo-Ab studio	1453,90									1453,90
Agenzia Entrate	1.371,92	493,70								1865,62
Agenzia Entrate Riscossione	109,00	8606,30	9.100,00	6.559,24						24374,54
In via chirografaria 31,76%										
Avv. Monica Esposito				692,08						692,08
Comune di Livorno				189,81						189,81
Condominio via della Campania				998,93	1.000,00	1.011,65	1.059,05	2260,10		6329,73
Ifis Npl Investing spa					635,50	635,50	635,55			1906,55
Banco Desio					2000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	892,18	8892,18
Geom. Bonarrigo-Ab studio				461,76						461,76
Credit Factor				198,18	2500,00	2500,00	2868,72	3.034,50	1179,58	12280,98
FCE Bank PLC					1805,40	1805,4	1.805,4	1805,40		7221,6
Ibl Banca					1159,10	1147,45	731,28			3037,83
	9100	9100	9.100,00	9100	9100	9100	9100	9100,00	5554,83	78354,83

Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi (poi integrata a seguito del decreto del 5.4.2026), il quale ha attestato:

- la completezza documentale ai fini della ricostruzione del patrimonio personale della ricorrente;

- la fattibilità del piano intesa come esistenza ed idoneità delle disponibilità reddituali offerte ai creditori a soddisfare il fabbisogno della procedura;

- la convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria.

Alla luce delle suindicate premesse, si osserva quanto segue.

1. COMPETENZA TERRITORIALE.

Sussiste la competenza del Tribunale adito, nella cui circoscrizione è ubicata la residenza familiare della proponente.

2. CONSUMATORE.

La ricorrente rientra nella categoria di "consumatore", ai sensi dell'art. 6 comma 2, lett. b) L. 3/12, quali "*persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se soci di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali*".

Invero, Sabina Ferrari è lavoratrice dipendente, persona fisica, i cui debiti derivano da atti compiuti "per scopi estranei all'attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta".

3. STATO DI SOVRAINDEBITAMENTO.

La ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento. Infatti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione del gestore della crisi è emerso che:

- l'istante presenta una esposizione debitoria complessiva di € 175.717,45 (cfr. pag. 12 e della relazione particolareggiata OCC);

- il nucleo familiare della stessa è formato da n. 3 persone e cioè dalla debitrice ricorrente e dalle di lei 2 figlie, della quali una maggiorenne ma ancora non economicamente autosufficiente e l'altra minore di età;

- le spese mensili medie ammontano secondo la indicazione della ricorrente ad € 1.842,00;

- la somma che la stessa incassa mensilmente è pari a circa € 2.600,00 dei quali € 2.000,00 a titolo di retribuzione media mensile sia quale insegnante che quale operatore turistico occasionale, € 200,00 per l'assegno familiare per la figlia minore, € 400,00 versati dal coniuge separato per il mantenimento delle figlie;

tale è la somma su cui è possibile far riferimento sia per il mantenimento della famiglia sia per il soddisfacimento del piano del consumatore;

- la ricorrente è titolare della quota di 1/6 di un appartamento e posto auto siti in [REDACTED] [REDACTED], pervenuti in forza della successione del di lei padre, in comproprietà con la sorella, [REDACTED] per la quota di 1/6 di proprietà e con la madre, [REDACTED], per la quota di 4/6 di proprietà, gravati dal diritto di abitazione di quest'ultima quale coniuge superstite su 1/2 del diritto di proprietà, il tutto come meglio identificato al Catasto Fabbricati del Comune di [REDACTED] - appartamento: [REDACTED] [REDACTED] - posto auto alla medesima particella, [REDACTED] [REDACTED]

- [REDACTED] (come da visura catastale prodotta come doc. 27), quota stimata avere un valore di € 21.000,00;

La ricorrente è proprietaria dei seguenti beni mobili aventi il valore economico sotto indicato secondo le stime depositate dalla ricorrente:

- quota del 50% di proprietà dell'autovettura [REDACTED] targata [REDACTED], immatricolata in data 26.02.2019 di valore pari ad € 5.550,00,

moto [REDACTED] di piena proprietà della sig.ra Ferrari targata [REDACTED] dal 10.06.2020, di valore pari ad € 1.645,00

è intestataria di un conto corrente bancario acceso presso Banco Desio con una giacenza media mensile di € 1.000,00.

Alla luce di tali elementi è evidente che la ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento.

Sussiste, infatti, una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni.

4. COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE.

La ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni della debitrice e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento proprio e della propria famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

È stata, altresì, allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni: nel caso di specie, viene indicato che la situazione di indebitamento della ricorrente è stata originata dall'aver contratto obbligazioni nell'interesse della famiglia.
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità della debitrice di adempiere le obbligazioni assunte, da ravvisare nella situazione di difficoltà economica in cui è venuta a trovare soprattutto a seguito della separazione dal coniuge e della morte del padre;
- f) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione presentata a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.

5. CONDIZIONI SOGGETTIVE: ESDEBITAZIONE PRECEDENTE.

Non risulta, secondo quanto allegato dalla parte ricorrente, che la stessa sia stata esdebitata nei cinque anni precedenti la presentazione del presente ricorso o abbia già beneficiato due volte dell'esdebitazione.

6. CONDIZIONI SOGGETTIVE: ASSENZA DI COLPA GRAVE, MALAFEDE E FRODE DEL DEBITORE.

L'accesso al beneficio di legge è, altresì, subordinato alla "mancanza di colpa grave, malafede o frode" nella formazione dell'indebitamento, secondo l'art. 69 comma 1 CCII.

Il giudizio di meritevolezza è, dunque, incentrato sulle ragioni che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento e sulla prudenza del debitore, risultando rilevante tanto la diligenza prestata al momento dell'assunzione dei singoli debiti a cui l'istante non riesce a far fronte sia la condotta successivamente assunta nel disporre delle proprie risorse (Trib. La Spezia 3 marzo 2022).

Il ricorso al credito è dunque senz'altro giustificato quando finalizzato a soddisfare esigenze primarie (si pensi a finanziamenti contratti per onorare il mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione ovvero per far fronte a necessità urgenti di vita personale e familiare), e ciò indipendentemente dalla circostanza che il richiedente risultasse già in condizione di sovraindebitamento - tanto più quando tale condizione non sia stata adeguatamente valutata dall'intermediario - mentre non può essere premiato quando finalizzato a disporre delle somme erogate in modo del tutto arbitrario ovvero in favore di terzi non creditori o per esigenze voluttuarie, così riducendo ingiustificatamente la garanzia patrimoniale. La prova della meritevolezza deve essere fornita dal debitore incapiente, sicché è suo onere fornire una chiara rappresentazione cronologica delle proprie scelte negoziali, attraverso un completo corredo documentale, onde consentire prima all'OCC di esprimere un giudizio logicamente argomentato su "cause dell'indebitamento e dell'insolvenza", "diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni", "ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte", e quindi al tribunale di vagliare la congruità e ragionevolezza delle conclusioni rassegnate dall'organismo (Trib. Avellino 16 aprile 2022).

Non deve dimenticarsi che il prisma delle condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee ad escludere l'accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di piano del consumatore è limitato a quelle sole che palesano, se non la dolosa preordinazione della situazione di incapacienza patrimoniale, quantomeno una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media (Trib. Avellino, 04 Marzo 2021).

L'aver il consumatore assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o colposamente determinato il sovraindebitamento ricorrendo ad un credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali, esclude l'accesso, al piano del consumatore, esclusivamente se con tali comportamenti il debitore abbia "*determinato la situazione da sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode*".

Orbene, nella fattispecie all'esame di questo Tribunale, risulta – secondo questa prima valutazione, propria di questa fase, formulata in base alle informazioni fornite dall'OCC, in ossequio al dettato dell'art. 68 comma 2 CCII – che la ricorrente abbia assunto obbligazioni esclusivamente per far fronte ai bisogni familiari non voluttuari, necessari per il vivere quotidiano.

Deve, in considerazione di quanto sopra espresso, allo stato, escludersi la sussistenza di colpa grave, malafede o frode del debitore nella determinazione del sovraindebitamento e salva migliore valutazione all'esito di eventuali osservazioni dei creditori.

7. ATTI IN FRODE AI CREDITORI.

Dalla documentazione prodotta, non sono emerse, secondo una valutazione propria di questa fase, iniziative o atti in frode ai creditori, secondo quanto attestato dal gestore della crisi.

8. MISURE PROTETTIVE.

Deve essere disposto ex art 70 comma 4 CCII disposto fino al termine del procedimento il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della debitrice.

Deve ritenersi, pertanto, a questa prima valutazione, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste dalla legge per la dichiarazione di apertura della procedura, come previsto dall'art. 70 CCII.

P.Q.M.

il TRIBUNALE DI LIVORNO,

SEZIONE CIVILE,

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI,

in composizione monocratica, nel procedimento unitario iscritto al N. 35-1/ NELL'ANNO 2026 R.G.P.U., sulla domanda promossa da SABINA FERRARI (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), così provvede:

Visto l'art. 70 D. Lgs. 14/2019,

- 1. DISPONE** che la proposta ed il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale;
- 2. DISPONE** che la proposta ed il piano siano comunicati, entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;
- 3. AVVERTE il creditore** che, ricevuta la comunicazione suddetta, dovrà comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria;
- 4. ASSEGNA** al creditore termine di venti giorni, a decorrere dalla comunicazione da parte dell'OCC, di cui al punto 2 che precede, per presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;
- 5. DISPONE** che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al punto che precede, l'OCC, sentito il debitore, riferisca al giudice e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;
- 6. DISPONE che l'OCC** depositi nel fascicolo telematico la prova delle comunicazioni ai creditori mediante deposito in formato .eml delle ricevute di accettazione e delle ricevute di consegna completi del messaggio pec, nonché le osservazioni eventualmente presentate dai creditori;
- 7. DISPONE**, ai sensi dell'art 70 comma 4 CCII, fino al termine del procedimento, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della debitrice.
- 8. MANDA la cancelleria** per la comunicazione di competenza.

Così deciso in Livorno, in data 01/06/2026

Il Giudice relatore
Dott. Franco Pastorelli